CAMERA DEI DEPUTATI N. 1680

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato TASSI

Norme per il diritto di brevetto dei prodotti medicinali

Presentata il 7 ottobre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'attuale situazione della cosiddetta « spesa sanitaria » (pubblica, ovviamente !) richiama e induce a un doveroso ripensamento sul problema determinato dal divieto di brevettabilità dei medicinali e delle sostanze assimilate e assimilabili, che provoca una vera e propria « corsa » di interessi di ogni sorta, assistiti spesso da quelli che possono dirsi soltanto capitali e industriali « d'assalto » al « brevetto » delle formule ! Esiste infatti e purtroppo, in Italia, una vera e propria « industria di copiatura » delle scoperte e prodotti altrui, ottenuti dalle costose ricerche e impegnative attività necessarie alla « invenzione » e alla prima produzione.

È bene, quindi, adeguandoci, così al sistema comunitario prevedere un vero e proprio diritto di brevetto per i medicinali, e prodotti assimilati e assimilabili. Si chiede, quindi, l'urgente approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. I prodotti medicinali e quelli assimilati o assimilabili sono soggetti al diritto di brevetto.

2. I produttori dei beni di cui al comma 1 attualmente in commercio beneficiano del diritto di pre-uso, ma devono adeguarsi al regime vigente in materia di brevetti, nelle forme ordinarie, entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il Governo, entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana il relativo regolamento d'attuazione.

4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale.*